

L'Accessibilità delle strutture e l'universalità dei servizi per superare i rischi di esclusione e segregazione delle persone con disabilità

Nell'ultima riunione della consulta regionale dei servizi alla persona si è proceduto ad esaminare e approfondire i criteri e gli standard che disciplinano le autorizzazioni e l'accreditamento delle strutture, i servizi e le prestazioni.

C'era infatti bisogno di procedere ad un adempimento che, a distanza di 12 anni, dovrebbe definire gli strumenti di programmazione e garantire un assetto e una maggiore qualità all'organizzazione dei servizi alla persona.

La Fish Sardegna onlus ha predisposto e illustrato un documento, di seguito pubblicato, contenente precisazioni e proposte finalizzate innanzitutto a garantire l'accessibilità, la piena fruibilità delle strutture sociali e l'universalità dei servizi.

Il documento sulle linee guida per le strutture eroganti prestazioni sociali, presentato dall'assessorato regionale competente, fa riferimento al Regolamento del 2008, che viene ripreso e in qualche parte precisato. Entrambi i documenti presentano una carenza fondamentale: l'accessibilità alle prestazioni e l'universalità degli interventi. Le strutture, in base alla legge 18/09 che recepisce la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, devono possedere i requisiti logistici, le soluzioni fornite dalla domotica e moduli organizzativi per soddisfare tutte le esigenze derivanti dalle condizioni personali degli utenti o degli ospiti.

Per il principio di accessibilità (art.3 Convenzione Onu) i requisiti essenziali sono:

1. L'accessibilità, intesa come accesso fisico (eliminazione di barriere architettoniche e percettive).
2. La fruibilità autonoma, intesa come insieme di soluzioni o ausili della domotica.

La fruibilità, peraltro, deve essere intesa come possibilità autonoma per soddisfare le esigenze personali, ma anche come opportunità educativa per acquisire livelli di autonomia personale.

Il requisito, per le strutture da edificare a destinazione sociale, deve essere richiesto fin dalla progettazione e all'atto dell'approvazione del Comune di competenza.

Per le strutture attualmente accreditate e operanti in Sardegna, invece, occorre indicare la tempistica per soddisfare il principio dell'accessibilità e, nel caso in cui ciò non sia possibile, si deve prevedere l'accomodamento ragionevole che, comunque, garantisca in via permanente l'accessibilità e la fruibilità.

Non è infatti accettabile che per l'insorgenza di una condizione improvvisa di non autosufficienza parziale debba essere esclusa o negata la permanenza nella struttura dove il cittadino è già ospite.

L'autorizzazione all'operatività della struttura sociale deve essere un atto dovuto solo se la struttura è accessibile e, pertanto, l'assenza del requisito dell'accessibilità dovrebbe essere motivo di

mancato accreditamento con le istituzioni pubbliche. Nelle future concessioni all'edificazione delle strutture sociali dovrebbe essere precisato il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività.

Albo regionale delle strutture sociali

Uno degli strumenti fondamentali per qualificare la rete delle strutture operanti in Sardegna è, oltre la dislocazione territoriale, anche un'adeguata informazione mediante la pubblicazione delle carte dei servizi.

Appare dunque importante costituire l'Osservatorio regionale previsto all'art. 48 del Regolamento che, fra gli altri compiti, secondo quanto indicato nelle procedure di accreditamento, dovrebbe avvalersi di un Albo regionale pubblico articolato per territori e disponibile per la libera consultazione da parte delle istituzioni e dei cittadini interessati.

Nell'Albo dovrebbero essere presenti le indicazioni circa l'accessibilità, la raggiungibilità e la fruibilità, per agevolare le eventuali scelte e le opzioni del cittadino e delle istituzioni.

La raggiungibilità della struttura, oltre all'inserimento in un contesto urbano, soddisfa il criterio della vicinanza territoriale che favorisce il mantenimento delle relazioni amicali e parentali rendendola aperta alle visite. Regole e orari rigidi, insieme al sovraffollamento, sono gli aspetti da contrastare per evitare processi di istituzionalizzazione, di chiusura e di segregazione degli ospiti.

L'insieme di questi criteri dovrebbero valere anche per tutte le strutture pubbliche e private perché svolgono una funzione pubblica. Anche su questo aspetto dovrebbe prevalere il principio della funzione e non il principio della proprietà. Valgano in proposito le esperienze in altri paesi europei e nordamericani che prevedono l'obbligatorietà del rispetto dell'accessibilità quando la struttura eroga un servizio al pubblico.

Il personale e la qualità professionale continua

Per garantire le condizioni favorevoli e le prestazioni qualificate, vanno precisati i requisiti e i titoli specifici della formazione, ma anche la professionalità (tirocini, stage, esperienze) soprattutto per il disagio mentale. Ad esempio, nel caso di persona con autismo non basta l'educatore, ma sono necessarie figure professionali formate con specializzazioni in pedagogia speciale.

Non è dunque ammissibile la presenza operativa di figure professionali senza titolo (caso OSS) o la presenza sbilanciata nel rapporto numerico tra operatori e ospiti. La professionalità e il rapporto numerico rispetto ai fruitori vanno assicurati dal momento in cui viene concesso l'accreditamento e sottoscritta la convenzione, superando zone grigie ed evitando il ripetersi di situazioni irregolari. Naturalmente il rapporto numerico va modulato anche dal servizio prestato nelle ore notturne, resta il fatto che una figura professionale deve essere garantita nell'arco delle 24 ore.

La verifica di questi requisiti va effettuata con certificazione oggettiva a scadenza periodica mensile.

Accoglienza

Il numero delle presenze degli ospiti nelle strutture va regolamentato, evitando un numero elevato di ospiti. Per le presenze indicate per servizi di emergenza non dovrebbe superare il numero di due. Se in alcune strutture l'inserimento di ospiti può non generare difficoltà, in altre (comunità per disabilità gravi, mentali o per il dopo di noi) diventa problematico, tanto più se ciò avviene per brevi periodi ripetuti. In questi casi la qualità delle prestazioni e delle relazioni sono strettamente legate alla costituzione iniziale condivisa per creare l'amalgama progressiva che non può essere alterata da nuove presenze.

La direzione della struttura deve dotarsi di un progetto che ricomprenda e armonizzi i progetti personali dei singoli ospiti. I progetti dovranno pertanto avere attività comuni, tempi di attuazione e valutazione e punteranno alla costruzione di autonomie di gruppo come fondamento dell'attivazione di relazioni interpersonali proficue.

Il Progetto personale

Per Piano personalizzato si dovrebbe intendere il piano personale di cui all'art. 14 della legge 328 del 2000. Tale piano dovrebbe definire una valutazione centrale e una certa dinamicità dei percorsi o prestazioni o attività finalizzate. Si assiste alla moltiplicazione di tanti progetti personalizzati, secondo i settori degli interventi e delle prestazioni, con il risultato della mancanza di organicità del progetto e la sua riconduzione all'unicità della persona.

Il piano di assistenza o piano educativo individuale dovrebbe essere predisposto dall'equipe multidisciplinare, e condiviso dal destinatario o suo rappresentante.

I PAI o il PEI dovrebbero essere i programmi di prestazioni mirate da ricomprendere nel quadro del progetto personale ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000.

Per questa tipologia di comunità l'assegnazione o l'invio dell'ospite alla struttura spetta al Servizio Comunale ed è vincolante per la struttura accreditata.

Le prestazioni, i servizi, i tempi di vita, gli orari e la logistica devono essere indicati nella Carta dei diritti e delle prestazioni, così come previsto nel Regolamento 2008, e dovrebbe essere inserita nell'Albo regionale delle strutture.

Prestazioni e corrispondente figura professionale

Per perseguire la qualità professionale continua occorre potenziare innanzitutto la formazione. E per l'alta formazione definire figure professionali con relativa precisazione dei corsi di formazione specialistica. Si vedano i decreti delegati a valere sulla legge 107 per intraprendere un'iniziativa. Il personale specializzato deve comunque essere periodicamente avviato a corsi di aggiornamento e deve essere sostenuto nella sperimentazione. Da qui l'esigenza di prevedere accordi con le Università della Sardegna per concordare percorsi formativi e di aggiornamento, tirocini e stage.

Ciò dovrebbe assicurare la qualità continua e combattere comportamenti routinari e privi di motivazione.

Valutazione

Per la valutazione periodica, prevedere (così come indicato nelle procedure di accreditamento ex art. 40 regolamento 2008) un apposito modulo per acquisire il gradimento e la valutazione dell'ospite o del suo rappresentante (genitore, amministratore e tutore, trustee).

L'esigenza di un raccordo e coordinamento con le istituzioni territoriali e la necessità di essere all'interno della programmazione territoriale, pone la necessità della costituzione della Conferenza regionale permanente e della Consulta regionale della Disabilità.

Il coordinamento con i piani e i programmi di leggi (scuola, lavoro, formazione) consentono alle strutture l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione degli interventi adottati e disponibili nel territorio.

La segregazione passa non solo attraverso l'isolamento e il carattere chiuso delle strutture, ma anche attraverso la subdola esclusione che conduce all'invisibilità del cittadino.

Cagliari, 30 luglio 2018

*Dott. Alfio Desogus
Presidente Fish Sardegna onlus*